

Codice A16170

D.D. 19 febbraio 2015, n. 48

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti acquedottistiche (S1, S2 e S3) ubicate in localita' Prapiano nel Comune di Mosso (BI) e a servizio del Consorzio Acqua Ragna.

Il Consorzio Acqua Ragna – in qualità di Ente gestore, con istanza in data 2 dicembre 2011, ha trasmesso alla Provincia di Biella la domanda per il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle tre sorgenti (S1, S2 e S3) ubicate in località *Prapiano*, nel Comune di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con D.G.R. 2 agosto 1991, n. 180-8347 per poter continuare a derivare 2,50 l/s massimi ed un volume massimo annuo pari a 78.840,00 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua pari a 2,50 l/s.

La Provincia di Biella, con determinazione n. 1526 del 5 settembre 2013, ha rinnovato la concessione di derivazione d'acqua di cui sopra richiedendo al Proponente la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il Consorzio Acqua Ragna, d'intesa con il Comune di Mosso (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle tre sorgenti di cui sopra ubicate nelle particelle catastali n. 9 e 26 del foglio di mappa n. 6 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Mosso.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le tre sorgenti S1, S2 e S3, ubicate in area montana alla testata del bacino del Rio Venalba a quote comprese tra 1.000 e 1.100 metri s.l.m., sono allineate lungo il versante in corrispondenza di un impluvio morfologicamente inciso, a breve distanza tra di loro.

L'acqua captata dalla sorgente S1 viene convogliata nella sorgente S2 per poi raggiungere, insieme all'acqua captata da quest'ultima, la sorgente S3. I bottini di presa sono costituiti da manufatti in cemento in buono stato di conservazione; sono utilizzate dal Consorzio Acqua Ragna per il fabbisogno idropotabile di alcune utenze situate tra le località *Marchetto* ed *Ormezzano*, non servite da pubblico acquedotto.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti S1, S2 e S3, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoide, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a

200 metri a partire dal vertice altimetricamente più alto della stessa zona di tutela assoluta delle sorgenti; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;

- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 6 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Valle Mosso – Definizione delle aree di salvaguardia di sorgenti a servizio dell'acquedotto del Consorzio Acqua Ragna ai sensi del Reg. Regionale 11.12.2006 n. 15/R – Zone di salvaguardia – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Mosso (BI) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8 settembre 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 24 luglio 2013, ha espresso parere favorevole, raccomandando l'installazione di idoneo sistema di potabilizzazione.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 14 agosto 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgente con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un contesto prettamente montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 13 novembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle tre sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità ricadente nella zona di rispetto allargata (*Panoramica Zegna*) e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;

vista la nota, in data 2 dicembre 2011, con la quale il Consorzio Acqua Ragna ha presentato alla Provincia di Biella domanda per il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle tre sorgenti (*S1, S2 e S3*) ubicate in località *Prapiano*, nel Comune di Mosso (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con D.G.R. 2 agosto 1991, n. 180-8347 per poter continuare a derivare 2,50 l/s massimi ed un volume massimo annuo pari a 78.840,00 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua pari a 2,50 l/s;

vista la determinazione n. 1526, in data 5 settembre 2013, con la quale la Provincia di Biella ha rinnovato la concessione di derivazione d'acqua di cui sopra richiedendo al Proponente la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 24 luglio 2013;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 14 agosto 2013 – prot. n. 75853;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mosso (BI) n. 28 dell'8 settembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Consorzio Acqua Ragna, in data 9 ottobre 2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia delle tre sorgenti (S1, S2 e S3) ubicate nel Comune di Mosso (BI) e a servizio del Consorzio Acqua Ragna, è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 6 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Valle Mosso – Definizione delle aree di salvaguardia di sorgenti a servizio dell’acquedotto del Consorzio Acqua Ragna ai sensi del Reg. Regionale 11.12.2006 n. 15/R – Zone di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il Comune di Mosso (BI), nella sua pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli previsti nell’articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali e alla realizzazione e gestione di eventuali alpeggi.

d) Il gestore delle tre sorgenti acquedottistiche ubicate nel Comune di Mosso (BI) – Consorzio Acqua Ragna, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta delle tre sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se

possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Consorzio Acqua Ragna) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità ricadente nella zona di rispetto allargata (*Panoramica Zegna*) e a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;

- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione in fase di rinnovo delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Consorzio Acqua Ragna – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Mosso, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente
Graziano Volpe